

**F.I.F.o.W.**

**FEDERAZIONE ITALIANA FLAMES OF WAR**

**STATUTO**

**In vigore dal 15 settembre 2014**

## Sommario

---

TITOLO PRIMO – Costituzione, scopi, funzione e sede .....	4
Art. 1 – Costituzione, scopi, funzione .....	4
Art. 2 – Durata e Sede .....	4
TITOLO SECONDO – Le Società e le Associazioni .....	5
Art. 3 – Società ed associazioni.....	5
Art. 4 – Aderenti .....	5
Art. 5 – Condizioni .....	5
Art. 6 – Rinnovo dell'affiliazione.....	5
Art. 7 – Cessazione di appartenenza alla F.I.F.o.W.....	5
Art. 8 – I Tesserati.....	6
Art. 9 - Diritti delle Società affiliate e dei tesserati .....	6
Art. 10 – Presidente Onorario, Soci Onorari, Soci Benemeriti, Maestri ad honorem .....	7
TITOLO TERZO – Organizzazione federale .....	8
Art. 11 – Organi e Organismi Federali.....	8
TITOLO QUARTO – Organi centrali .....	9
Art. 12 – Assemblea Nazionale .....	9
Art. 13 - Composizione dell'Assemblea Nazionale.....	9
Art. 14 – Diritto di voto .....	10
Art. 15 – Votazioni nelle Assemblee Nazionali elettive.....	10
Art. 16 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale.....	10
Art. 17 – Il Presidente della Federazione.....	10
Art. 18 – Il Consiglio Federale.....	11
Art. 19 – Riunioni del Consiglio Federale .....	11
Art. 20 – Compiti del Consiglio Federale.....	11
Art. 21 – Decadenza del Consiglio Federale.....	12
Art. 22 – Consiglio di Presidenza.....	12
Art. 23 – Vicepresidente .....	12
Art. 24 – Segretario Generale e Segreteria Federale.....	12
TITOLO QUINTO - Organi di Controllo.....	13
Art. 25 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.).....	13
Art. 26 – I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.).....	13
Art. 27 – Decadenza dei Revisori e sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti.....	13
TITOLO SESTO –Commissioni Funzionali.....	14
Art. 28 – Nomine e compiti.....	14
TITOLO SETTIMO – Organi periferici.....	15
Art. 29 – Organizzazione periferica .....	15
Art. 30 – Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria .....	15
Art. 31 – Il Presidente del Comitato Regionale .....	16
Art. 32 – Composizione del Consiglio Regionale .....	16
Art. 33 – Decadenza del Consiglio Regionale e sostituzione dei membri mancanti.....	16
Art. 34 – Composizione e diritto di voto dell'Assemblea Regionale .....	16
Art. 35 – Validità dell'Assemblea Regionale e modalità di votazione.....	16

TITOLO OTTAVO – Cariche federali.....	17
Art. 36 – Candidature per le Cariche federali.....	17
Art. 37 – Requisiti di eleggibilità.....	17
Art. 38 – Incompatibilità.....	17
TITOLO NONO – Patrimonio ed esercizio finanziario.....	18
Art. 39 – Patrimonio.....	18
Art. 40 – Esercizio finanziario e trasparenza dei bilanci.....	18
TITOLO DECIMO – Le garanzie.....	19
Art. 41 – Principi informatori della Giustizia disciplinare.....	19
Art. 42 – La Commissione di Giustizia e disciplina.....	19
TITOLO UNDICESIMO – Modifiche allo Statuto.....	20
Art. 43 – Modifiche allo Statuto.....	20
Art. 44 – Proposta di scioglimento della Federazione.....	20
Art. 45 – Regolamenti.....	20
Art. 46 – Validità dello Statuto.....	20

## **TITOLO PRIMO – Costituzione, scopi, funzione e sede**

### **Art. 1 – Costituzione, scopi, funzione**

1. La Federazione Italiana Flames of War (F.I.F.o.W.) è costituita da club ed associazioni che nel territorio italiano si dedicano a tale gioco
2. La Federazione Italiana di Flames of War si pone come primo obiettivo il coordinamento tra club, associazioni italiane e giocatori per la promozione e lo sviluppo di FoW
3. Obiettivi della Federazione sono inoltre la diffusione, l'incremento ed il supporto dell'attività ludica con particolare riferimento al gioco Flames of War.
4. La F.I.F.o.W. svolge la propria attività senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.
5. La F.I.F.o.W. svolge l'attività ludica e le relative attività di promozione, anche in considerazione della valenza sociale di tale attività.  
Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.
6. Le norme statutarie e regolamentari della F.I.F.o.W. si ispirano al principio di democrazia interna, al principio di partecipazione all'attività ludica con particolare riferimento al gioco Flames of War da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, a quello della trasparenza degli atti e in armonia con l'ordinamento nazionale e internazionale.
7. La F.I.F.o.W. favorisce in tutti i campi lo sviluppo dell'attività del gioco con particolare riferimento a Flames of War e ne promuove, dirige e coordina l'attività agonistica e non, in ogni sua manifestazione.
8. La F.I.F.o.W. regola l'organizzazione dell'attività ludica su tutto il territorio nazionale, in tutte le sue forme agonistiche e non, indicando i principi che riguardano:
  1. la Costituzione e l'attività delle Società e Associazioni affiliate;
  2. la disciplina delle attività ludiche e delle competizioni;
  3. l'attività, la formazione e l'aggiornamento degli istruttori e degli arbitri;
  4. l'attività giovanile in tutte le sue espressioni;
  5. le forme di cooperazione delle Società e Associazioni con enti esterni alla Federazione.
7. L'attività della F.I.F.o.W. è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana.

### **Art. 2 – Durata e Sede**

1. La durata della F.I.F.o.W. è illimitata. La sede legale è a Verona. La sede operativa può non coincidere con quella legale.

## TITOLO SECONDO – Le Società e le Associazioni

### Art. 3 – Società ed associazioni

1. Sono affiliate alla F.I.F.o.W. le società e le associazioni senza scopo di lucro con sede in Italia, con persone maggiorenni tesserate alla F.I.F.o.W, tra cui dovranno essere compresi obbligatoriamente almeno tre giocatori.
2. Le società e le associazioni di cui al precedente comma, e che di seguito saranno indicate come “affiliati”, sono soggetti a riconoscimento
3. Qualora un affiliato scelga il modello della S.p.a. o S.r.l. è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere, nello Statuto sociale e nell’atto costitutivo, l’assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili nella società medesima per il perseguimento esclusivo dell’attività ludica, detratta la riserva di legge, a pena di non accettazione delle domande di affiliazione e riaffiliazione.
4. Possono affiliarsi anche le sezioni di altri organismi aventi attività diversa, alle medesime condizioni.
5. Con la presentazione delle domande di affiliazione, le Società accettano, ad ogni effetto, per sé e i propri associati tesserati F.I.F.o.W, lo Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Le Società affiliate sono tenute all’osservanza ed al rispetto dei principi di lealtà e di probità nei riguardi della F.I.F.o.W degli altri Affiliati e dei Tesserati. Agli stessi doveri sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati.
6. Ogni Organizzazione federata è libera di ritirarsi dalla Federazione presentando le sue dimissioni, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo potrà considerare dimissionario il socio che è inadempiente agli obblighi contributivi.
8. L’organizzazione di gare ufficiali riconosciute e omologabili dalla F.I.F.o.W compete esclusivamente:
  - 6.1. agli organismi federali;
  - 6.2. alle Società affiliate alla F.I.F.o.W che abbiano ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale;
  - 6.3. a terzi autorizzati dal Consiglio Federale.

### Art. 4 – Aderenti

1. Possono far parte della F.I.F.o.W in qualità di Aderenti tutte quelle Associazioni ed organizzazioni similari che svolgono nel settore ludico con particolare riferimento al gioco Flames of War esclusivamente attività promozionale o propedeutica o comunque di interesse federale. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Federale che determinerà tempi e modalità. Alle suddette Associazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati con assoluta esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi assemblea Nazionale e Periferica.

### Art. 5 – Condizioni

1. Oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, le Società affiliate devono essere amministrate da organi composti da persone elette in conformità alle leggi vigenti e che risultino esenti da condanne per delitti dolosi, da radiazioni dalla F.I.F.o.W, da provvedimenti disciplinari in atto che comportino la sospensione da ogni attività federale o l’inibizione a ricoprire cariche sociali.
2. Le società sono tenute a mettere a disposizione della Federazione giocatori selezionati per le rappresentative nazionali.

### Art. 6 – Rinnovo dell’affiliazione

Le Società affiliate devono provvedere annualmente al rinnovo dell’affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

### Art. 7 – Cessazione di appartenenza alla F.I.F.o.W

Le Società affiliate cessano di appartenere alla F.I.F.o.W nei seguenti casi:

1. per recesso;
2. per scioglimento volontario;
3. per inattività assoluta durante un anno solare, fatti salvi i casi nei quali l’affiliato sia stato posto in posizione di aspettativa, secondo le norme del Regolamento organico;
4. per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
5. per mancata riaffiliazione;
6. per revoca dell’affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l’affiliazione.

## Art. 8 - I Tesserati

1. Le persone fisiche che fanno parte della Federazione, in qualità di Tesserati sono:

- a) i Giocatori;
- b) i Dirigenti Sociali;
- c) gli Istruttori;
- d) gli Arbitri;
- e) i Dirigenti Federali;
- f) i Soci degli affiliati;
- g) il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem;

2. I Giocatori, i Dirigenti Sociali e i soci degli affiliati, hanno formale rapporto di appartenenza alla Federazione attraverso una Società affiliata. Le persone predette entrano a far parte della F.I.F.o.W. all'atto del tesseramento, che sarà valido al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza.

3. Per il Presidente Onorario, i soci Onorari, i soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem il tesseramento è valido dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale ed è da ritenersi a vita, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.

5 I soggetti indicati al primo comma del presente articolo sono tenuti al rispetto del vincolo di giustizia ed hanno in ogni caso il dovere di attenersi ai principi di lealtà e probità.

6 Il tesseramento come giocatori è consentito per tutte le persone, di almeno 6 anni di età, di cittadinanza italiana, o se di cittadinanza straniera con i limiti previsti dai regolamenti internazionali e federali, che non rientrino nelle previsioni formulate dal successivo comma 7 del presente articolo. Per le altre fattispecie di tesseramento valgono i requisiti stabiliti dal presente Statuto. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico. Il tesseramento è valido per un anno solare.

7 Le persone cessano di far parte della Federazione per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento entro i limiti stabiliti dal Regolamento organico, per radiazione o per ritiro della tessera nei casi stabiliti dal Regolamento di Giustizia, per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento, nonché nei casi previsti dall'art. 7.

8 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

9 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

10 Il tesserato è tenuto all'osservanza anche del Codice di Comportamento etico-sportivo emanato dal C.O.N.I., la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.

11 I giocatori selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni della Federazione.

## Art. 9 - Diritti delle Società affiliate e dei tesserati

1. Le Società affiliate hanno diritto:

- 1.1. a partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- 1.2. a partecipare all'attività sportiva e agonistica ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;
- 1.3. a organizzare manifestazioni agonistiche e promozionali secondo le norme emanate dagli organi federali competenti;
- 1.4. a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni a loro riservate

2. I Tesserati hanno diritto:

- 2.1. a partecipare all'attività sportiva e agonistica ufficiale attraverso i rispettivi affiliati, in base ai regolamenti specifici, nonché secondo le norme federali a quella internazionale;
- 2.2. a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni a loro riservati eventualmente concesse dalla F.I.F.o.W.
- 2.3. ad accedere a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali centrali e periferiche;

3. Le Società affiliate ed i Tesserati che contravvengano a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.F.o.W. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare previste dalle norme del Regolamento di Giustizia.

#### **Art. 10 – Presidente Onorario, Soci Onorari, Soci Benemeriti, Maestri ad honorem**

1. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di Presidente Onorario ad una personalità che abbia conseguito particolari benemeritenze nei confronti della promozione del gioco di Flames of War in Italia. Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
2. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può decidere l'iscrizione alla F.I.F.o.W. come Soci Onorari di persone, associazioni o enti che, per la loro posizione o per il loro operato, abbiano acquisito speciali benemeritenze promozione del gioco di Flames of War in Italiaa vantaggio della attività federale.
3. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di Socio Benemerito a tesserati che, per l'attività svolta per lapromozione del gioco di Flames of War in Italia, abbiano acquisito particolari benemeritenze.
4. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di Maestro ad honorem a tesserati che si siano particolarmente distinti nel campo della divulgazione del gioco di Flames of War e della promozione dell'attività ludica in genere.

## TITOLO TERZO – Organizzazione federale

### Art. 11 – Organi e Organismi Federali

1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Periferici, Organi di Giustizia:

1.1. Organi Centrali:

1. 1.1.1. Assemblea Nazionale
2. 1.1.2. Presidente della Federazione
3. 1.1.3. Consiglio Federale
4. 1.1.4. Segretario Generale
5. 1.1.5. Collegio dei Revisori dei Conti

1.2. Organi Periferici:

6. 1.2.1. Assemblea Regionale
7. 1.2.2. Presidente Regionale

1.3. Organi di Giustizia:

8. 1.3.2. Commissione di Disciplina

2. La Federazione si avvale, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, di organismi consultivi con il fine di confrontare le diverse esperienze locali, di uniformare metodi e criteri di gestione delle attività e di formulare indicazioni per la conduzione federale. Tali organismi, denominati Conferenze Nazionali sono i seguenti:

- 2.1. Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali
- 2.2. Conferenza dei Giocatori delle Nazionali

3. L'opera prestata per lo svolgimento delle cariche federali è svolta a titolo gratuito.



## TITOLO QUARTO – Organi centrali

### Art. 12 – Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.
2. Essa si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.
3. L'avviso di convocazione - da inviarsi con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, fax o altro mezzo, purché consenta la verifica della trasmissione e della ricezione - deve essere effettuato almeno 30 giorni prima della data stabilita. Tale avviso dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Per l'Assemblea Straordinaria il termine di convocazione è di 20 giorni.
4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali, indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale o di chi ne fa le veci, deve essere celebrata entro il 31 luglio successivo alla fine del mandato.
5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni:
  - 5.1. su motivata richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Federale;
  - 5.2. su motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno delle società aventi diritto al voto;
  - 5.3. su motivata richiesta di almeno la metà più uno dei giocatori maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività aventi diritto al voto;
  - 5.4. nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;E' competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
6. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
  - 6.1. dovrà essere convocata per deliberare sull'approvazione del bilancio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione
  - 6.2. elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Federale e l'intero Consiglio Federale decaduto;
  - 6.3. delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, da sottoporsi per l'approvazione ai competenti organi di legge.
  - 6.5. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.
8. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:
  - 8.1. elettiva, elegge, a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, il Presidente della Federazione ed i componenti del Consiglio Federale.
  - 8.2. approva i bilanci programmatici d'indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.
  - 8.3. nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem;
  - 8.4. delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
9. Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e dei voti, salvo quanto previsto dagli artt. 51 e 52 e salvo casi di assemblee elettive per le quali è richiesta la presenza di almeno 1/4 degli aventi diritto al voto.

### Art. 13 - Composizione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è composta:
2. dai presidenti delle società e delle associazioni affiliate aventi diritto di voto o da un loro delegato, purché componente il consiglio direttivo societario e dai delegati regionali dei giocatori.
3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni torneistiche concluse, comprese nel suddetto periodo di affiliazione, abbia svolto, con carattere continuativo, effettiva attività stabilita dai programmi Federali e alla data di convocazione dell'assemblea partecipi all'attività ufficiale della Federazione. Per effettiva attività si intende che almeno un giocatore della società abbia partecipato ad almeno 3 manifestazioni omologate nel corso dell'anno precedente alle elezioni.
4. I Delegati Regionali dei Giocatori sono eletti dai giocatori maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività, in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione e con almeno un delegato per ciascuna regione;
5. E' preclusa, comunque, la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione, comminati dagli Organi di Giustizia.

6. E' preclusa inoltre la partecipazione all'assemblea a quanti non siano in regola con le quote di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione.
7. Ai rappresentanti delle società, associazioni affiliate edigiocatoriè riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.
8. I Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati possono essere portatori, oltre alla propria di una sola deleghe purché appartenenti alla stessa Regione.
9. I Delegati Regionali dei Giocatori non possono essere portatori di alcuna delega.

#### **Art. 14 - Diritto di voto**

1. Hanno diritto a 1 voto le società affiliate di cui al precedente art. 14 comma 3.
2. Hanno diritto ad 1 voto i delegati regionali dei Giocatori.
3. I rappresentanti degli Affiliati e i delegati regionali dei Giocatori per poter partecipare all'Assemblea debbono risultare in regola con il tesseramento F.I.F.o.W.

#### **Art. 15 - Votazioni nelle Assemblee Nazionali elettive**

1. Nelle Assemblee Nazionali elettive le votazioni per le elezioni avvengono con le seguenti modalità.
2. In prima istanza tutti gli aventi diritto al voto eleggono con votazioni separate e successive:
  - 2.1. il Presidente della Federazione che è eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati;
  - 2.2. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. In seconda istanza gli Affiliati eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.
4. In terza istanza i delegati regionali dei Giocatori eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

#### **Art. 16 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale**

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti presenti e rappresentati, salvo diverse maggioranze statutariamente previste.
2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale e per alzata di mano e controprova o a scheda segreta se richiesto dalla metà più uno degli aventi diritto di voto.
3. Tutte le elezioni alle cariche nazionali e periferiche devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.

#### **Art. 17 - Il Presidente della Federazione**

1. Il Presidente ha la responsabilità generale ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati a livello nazionale e internazionale.  
A tali fini, il Presidente:
  - presenta all'inizio del mandato il suo programma ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti;
  - nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, sentito il Consiglio Federale;
  - Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
2. nomina il Segretario Generale della Federazione, sentito il Consiglio Federale.
3. Il Presidente è il legale rappresentante della F.I.F.o.W.  
Eventuali azioni giudiziarie sono intentate o sostenute, a nome della Federazione, dal Presidente.  
Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente:
  - 3.1. convoca e presiede il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
  - 3.2. compie tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali;
  - 3.3. convoca l'Assemblea Nazionale salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
4. In caso di estrema urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla F.I.F.o.W., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione successiva.
5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vicepresidente vicario.
6. Qualora, invece, l'assenza o l'impedimento dovessero risultare definitivi, il medesimo Vicepresidente vicario, che abbia assunto la reggenza provvisoria della F.I.F.o.W., dovrà provvedere alla convocazione, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico, dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche federali entro 60 giorni e da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni.
7. In caso di dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente vicario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra.

## **Art. 18 – Il Consiglio Federale**

1. Il Consiglio Federale dura in carica 4 anni ed è composto dal Presidente della F.I.F.o.W., che lo presiede, e da 2 Consiglieri per il primo quadriennio e da 4 consiglieri per i successivi mandati.
2. I suoi membri sono rieleggibili, hanno tutti voto uguale e deliberativo. Il Consiglio Federale è validamente costituito qualora siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno due dei Consiglieri. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
3. Il voto non è delegabile.
4. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale, anche via e-mail o fax, con modalità previste dal Regolamento Organico, almeno una volta l'anno.

## **Art. 19 – Riunioni del Consiglio Federale**

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta riterrà il Presidente della F.I.F.o.W. o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 3 suoi membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della F.I.F.o.W. o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sempre invitati alle riunioni del Consiglio Federale. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Federale, secondo gli argomenti all'ordine del giorno:
  - i Presidenti Regionali;
  - i rappresentanti delle Associazioni aderenti;

## **Art. 20 – Compiti del Consiglio Federale**

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma federale, alla valutazione dei risultati conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio Federale:
  - 2.1. concorre alla realizzazione dei fini statutari;
  - 2.2. elegge nella sua prima riunione il Vicepresidente;
  - 2.3. emana i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto i regolamenti di giustizia
  - 2.4. ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente valutando caso per caso i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento medesimo;
  - 2.5. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Nazionale;
  - 2.6. approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio
  - 2.7. stabilisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della F.I.F.o.W.;
  - 2.8. vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
  - 2.9. delibera il riconoscimento ai fini federativi delle società e associazioni e sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse;
  - 2.10. delibera sulle richieste di adesione;
  - 2.11. nomina le Commissioni Funzionali e specifiche;
  - 2.12. esamina ed approva i programmi delle Commissioni Funzionali;
  - 2.13. nomina la Commissione Giustizia e Disciplina
  - 2.14. delibera l'ammontare annuale delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento ed emana le disposizioni di attuazione del tesseramento medesimo;
  - 2.15. esercita il controllo di legittimità sulle elezioni degli organi periferici;
  - 2.16. scioglie gli organi periferici in caso di gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte degli organi in parola, nonché per constatata impossibilità di funzionamento degli stessi e nomina Commissari straordinari. Il Commissario Straordinario deve avere lo specifico compito di convocare entro 60 giorni dall'evento una Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli organi disciolti;
  - 2.17. delibera, ove occorra, la convocazione della Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale;
  - 2.18. nomina i Delegati Regionali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
  - 2.19. sceglie la modalità, l'eventuale località e la data dell'Assemblea Nazionale, tanto ordinaria che straordinaria;
  - 2.20. sceglie località e date dei Campionati Nazionali;
  - 2.21. approva il Calendario Nazionale;
  - 2.22. individua specifici Settori di attività di interesse federale e ne affida la cura a Commissioni o Incaricati
  - 2.23. decide su qualunque questione gli venga proposta dal Presidente nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
  - 2.24. determina l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria; designa i nominativi da proporre all'Assemblea Nazionale per l'assegnazione di qualifiche onorarie;
  - 2.25. elegge nel suo seno un Consigliere federale in quota Giocatori quale componente del Consiglio di Presidenza come previsto dal successivo art. 23.

### **Art. 21 – Decadenza del Consiglio Federale**

1. L'intero Consiglio Federale decade ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti casi:
  - 1.1. dimissioni del Presidente della F.I.F.o.W.;
  - 1.2. impedimento definitivo del Presidente;
  - 1.3. dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni della metà più uno dei Consiglieri Federali;
2. In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice-presidente, sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30.
6. Qualora, per qualsiasi causa, vengano meno singoli Consiglieri in numero inferiore alla maggioranza in modo tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, il Consiglio Federale provvederà ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni seguono gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

### **Art. 22 – Consiglio di Presidenza**

1. Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio è formato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Consigliere eletto in quota Giocatori, che viene eletto dal Consiglio stesso. Partecipano alle sedute nella qualità di Segretario senza diritto di voto, il Segretario Generale, che ne redige i verbali.
3. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente Federale, anche via e-mail o fax, con modalità previste dal Regolamento Organico.

### **Art. 23 – Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente, eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Federale nella sua prima riunione, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni: ad esso possono essere affidati speciali incarichi.

### **Art. 24 – Segretario Generale e Segreteria Federale**

1. La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari a dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali. Deve essere improntata alla massima funzionalità delle risorse umane e proporzionata a quelle finanziarie.
2. Essa è retta dal Segretario Generale, nominato dal Presidente.
3. Il Segretario è responsabile della gestione amministrativa della Federazione e può essere scelto anche al di fuori dei tesserati della Federazione. Sovrintende al personale addetto al funzionamento della struttura federale e ne dispone l'impiego.
4. Il Segretario della F.I.F.o.W. assiste, nella qualifica, a tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali.
5. Egli ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati Federali.
6. In caso di sua assenza o di impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria Federale.
7. Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:
  - a) Redigere il bilancio federale;
  - b) Provvedere alla tenuta della contabilità federale ed agli adempimenti fiscali;
  - c) Mantenere e gestire i contatti tra la federazione e tutte le strutture territoriali.

## **TITOLO QUINTO - Organi di Controllo**

### **Art. 25 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.)**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente del collegio stesso (eletto dall'assemblea), e da uno o più componenti da esso eletti se ritenuto necessario. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale. Dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del Presidente e del Consiglio Federale.
2. Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

### **Art. 26 – I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.)**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente, e redige un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Deve, altresì, assistere alle riunioni degli organi deliberanti federali su formale invito della Segreteria federale.
2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. I membri supplenti intervengono soltanto in caso di morte, di rinuncia e di decadenza del membro effettivo, come disposto all'art. 2401 del Codice civile.
4. Il Collegio dei Revisori ha il compito di:
  - 4.1. esercitare il controllo amministrativo e contabile su tutta la gestione federale centrale e periferica;
  - 4.2. accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
  - 4.3. verificare almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di società;
  - 4.4. redigere una relazione al Bilancio preventivo e al bilancio d'esercizio, nonché alle eventuali proposte di variazione di Bilancio di previsione;
  - 4.5. vigilare sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

### **Art. 27 – Decadenza dei Revisori e sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Le cause di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti sono le seguenti:
  1. perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
  2. mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale;
  3. mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee, o, durante un esercizio sociale, ad una riunione del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza;
  4. cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o dal Registro dei Revisori Contabili.
2. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà convocata entro 60 giorni e tenuta nei successivi 30 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'elezione integrativa.

## **TITOLO SESTO –Commissioni Funzionali**

### **Art. 28 – Nomine e compiti**

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di nominare Commissioni e Commissari per particolari compiti tecnici ed organizzativi, fissandone la composizione, la durata e le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai Regolamenti Federali.

## **TITOLO SETTIMO – Organi periferici**

### **Art. 29 – Organizzazione periferica**

1. Gli organi periferici della F.I.F.o.W. hanno il compito di applicare tutte le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli Organi Centrali e quello di promuovere e disciplinare l'attività nell'ambito del rispettivo territorio.
2. L'organizzazione periferica della F.I.F.o.W. è ripartita in:
  - Comitati Regionali;
  - Delegati Regionali;
3. I Comitati Regionali
  1. Sono costituiti nelle Regioni in cui sono affiliate almeno 3 Società aventi diritto a voto;
  2. Il Consiglio Federale delibera la Costituzione del Comitato Regionale;
  3. In presenza di un numero minore di Società, viene nominato un Delegato Regionale.
4. I Delegati Regionali
  1. Nelle Regioni ove non sia costituibile il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
  2. L'incarico è quadriennale, e può essere riconfermato.
  3. Il Delegato Regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

### **Art. 30 – Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria**

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo federale nell'ambito della regione. E' indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale.
2. L'Assemblea Regionale è composta:
  - 2.1. dai Presidenti delle Società affiliate con sede nella Regione che abbiano diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati alla F.I.F.o.W.;
  - 2.2. dai Delegati Regionali dei Giocatori della regione, come stabilito dall'art. 14 comma 4 del presente Statuto;
3. L'Assemblea Ordinaria:
  - 3.1. elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale;
  - 3.2. vota la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale predisposta dal Consiglio stesso;
  - 3.3. delibera su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea Ordinaria Regionale è annuale e deve essere tenuta entro il 31 luglio.
5. L'assemblea elettiva quadriennale deve aver luogo 45 giorni prima della Assemblea nazionale.
6. Qualora il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, oppure vi sia richiesta scritta da parte della metà più uno delle società o Associazioni aventi diritto al voto, di almeno la metà più uno dei giocatori o degli istruttori societari maggiorenni aventi diritto a voto nell'Assemblea di categoria, o in presenza di richiesta avanzata da almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio stesso, il Presidente deve convocare una Assemblea Straordinaria con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria in quanto compatibili.
7. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata con formulazione esatta degli argomenti di discussione e breve illustrazione degli stessi.
8. Il Consiglio Federale può chiedere la convocazione di una Assemblea Regionale Straordinaria, determinandone l'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria non può discutere altri argomenti oltre quelli per i quali è stata convocata.
9. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma dell'art. 22.
10. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nel limite di una a partecipante
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

### **Art. 31 – Il Presidente del Comitato Regionale**

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita con la maggioranza della metà più uno dei voti presenti
2. Rappresenta ai soli fini ludici la F.I.F.o.W. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
3. E' responsabile unitamente al Consiglio Regionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.F.o.W.

### **Art. 32 – Composizione del Consiglio Regionale**

1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da Consiglieri eletti nel numero rispettivamente di 3, di cui due eletti dagli affiliati e uno in quota giocatori; Tutti sono eletti dall'Assemblea Regionale a scrutinio segreto, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Per l'elezione alle cariche dei Comitati Regionali, l'Assemblea Regionale, se elettiva, provvede separatamente con le modalità stabilite dall'art. 16, come segue:
  - 2.1. elezione del Presidente;
  - 2.2. elezione di membri del Consiglio di competenza delle Società;
  - 2.3. elezione di membri di competenza dei Delegati Regionali dei Giocatori;
3. Il Consiglio Regionale si riunisce immediatamente dopo la sua elezione per eleggere a scrutinio segreto un Vicepresidente.
4. Le funzioni del Vicepresidente sono analoghe a quelle del vice presidente della F.I.F.o.W. vicario;
5. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito periferico di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.
6. Per la convocazione del Consiglio e per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

### **Art. 33 – Decadenza del Consiglio Regionale e sostituzione dei membri mancanti**

1. In materia di decadenza del Consiglio Regionale o di sostituzione dei singoli Consiglieri si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista per le fattispecie di cui all'art. 22 riguardante il Consiglio Federale.

### **Art. 34 – Composizione e diritto di voto dell'Assemblea Regionale**

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione, aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti societari in carica regolarmente tesserati alla F.I.F.o.W. intendendosi per tali i componenti dei Consigli Direttivi societari e dai delegati regionali dei giocatori, eletti nelle assemblee regionali dei giocatori in regola con il tesseramento federale, in attività, maggiorenni e residenti nella Regione, in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione.

Alle Assemblee Regionali partecipano, con diritto di voto, i componenti indicati al primo comma. Per il diritto di voto ogni partecipante dispone di 1 voto.

2. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente od il Consiglio ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.

### **Art. 35 – Validità dell'Assemblea Regionale e modalità di votazione**

1. Per quanto riguarda le modalità di convocazione e la validità dell'Assemblea Regionale si rimanda alle disposizioni previste per l'assemblea nazionale.
2. Per la validità delle deliberazioni e le modalità di votazione si applicano le stesse maggioranze e modalità dell'assemblea nazionale.



## TITOLO OTTAVO – Cariche federali

### Art. 36 – Candidature per le Cariche federali

1. Gli aspiranti alle cariche federali nazionali dovranno presentare la loro candidatura alla Segreteria della F.I.F.o.W. nel termine inderogabile di 20 giorni prima della data dell'Assemblea. Nei casi di decadenza anticipata, tutti i membri uscenti compreso il Presidente dovranno riproporre la formale candidatura.
2. In caso di Assemblea Straordinaria Nazionale il termine di presentazione delle candidature è di 10 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.
3. Gli aspiranti alle cariche federali periferiche dovranno presentare la loro candidatura al Presidente dell'Organo periferico competente ed inviare copia della stessa alla Segreteria della F.I.F.o.W. nel termine inderogabile di 10 giorni prima della data dell'Assemblea periferica.
4. In ogni assemblea ciascun candidato può essere presentata una sola candidatura.

### Art. 37 – Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - 1.1. Cittadinanza italiana e maggiore età;
  - 1.2. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
  - 1.3. Con esclusione dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi di giustizia, risultino essere tesserati alla F.I.F.o.W. per l'anno in corso;
  - 1.4. Per quanto concerne i Giocatori, risultano eleggibili nelle rispettive quote coloro che siano in attività o coloro che siano tesserati da almeno due anni alla Federazione.
2. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni da parte della Federazione.
3. E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.
4. La mancanza accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza delle cariche.
5. Sono ineleggibili alle cariche federali centrali e periferiche coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.F.o.W. o contro società facenti parte della federazione.

### Art. 38 – Incompatibilità

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri;

## **TITOLO NONO – Patrimonio ed esercizio finanziario**

### **Art. 39 – Patrimonio**

1. il patrimonio della F.I.F.o.W. è costituito da:

1. immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
2. attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
3. patrimonio netto;
4. debiti e fondi.

### **Art. 40 – Esercizio finanziario e trasparenza dei bilanci**

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della F.I.F.o.W. spetta al Segretario Generale sotto la vigilanza del Consiglio Federale; tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
3. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo verranno redatti nel rispetto dei principi contabili economico-Patrimoniali.

## TITOLO DECIMO - Le garanzie

### Art. 41 - Principi informatori della Giustizia disciplinare

1. La Giustizia disciplinare è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale, E' istituita specifica Commissione di Giustizia disciplinare al fine di:
  - 1.1 Garantire tramite lo Statuto e i Regolamenti federali la corretta organizzazione e gestione dell'attività ludica, il rispetto del concetto di "fair play"(gioco leale), la decisa opposizione ad ogni forma di illecito all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza fisica, psichica e verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.
  - 1.2 Garantire l'osservanza delle norme federali da parte dei tesserati e affiliati che dovranno mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza sportiva in ogni rapporto ed accettare i provvedimenti e le decisioni dell'Organofederale di giustizia.
3. Tutti i componenti della Commissione di Giustizia restano in carica per tutta la durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi federali che li hanno designati. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
4. La Commissione di Giustizia svolge le proprie funzioni in piena autonomia e il suo mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati
5. I giudici disciplinari sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento disciplinare.
6. I giudici devono essere terzi e imparziali e svolgere le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità anche tra soggetti non tesserati alla F.I.F.o.W. I giudici non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
7. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni a terzi in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.
8. Le controversie sono discusse nelle forme e con i limiti previsti dal regolamento giustizia e disciplina.
9. Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.
10. La giustizia disciplinare deve essere rapida. A tal fine, la durata del processo disciplinare non può essere di norma superiore a 30 giorni.
11. La giustizia disciplinare deve essere efficace. Pertanto le decisioni sono sempre immediatamente esecutive.
12. E' garantito il diritto di difesa.

### Art. 42 - La Commissione di Giustizia e disciplina

1. E' nominata dal Consiglio federale e dura in carica quattro anni. I suoi componenti, scelti tra persone con comprovata esperienza giuridica, possono essere riconfermati.
3. Essa è composta dal Presidente e da due membri di cui uno con funzioni di Vice presidente.
4. Le decisioni sono prese con il quorum deliberativo della maggioranza dei componenti.
5. La Commissione di Giustizia e disciplina decide :
  - a) sulle infrazioni commesse da società affiliate o da tesserati nel corso di manifestazioni ludiche;
  - b) sulle infrazioni ai principi di comportamento enunciati dal presente statuto, commesse da chiunque sia soggetto all'osservanza delle norme federali.

## **TITOLO UNDICESIMO – Modifiche allo Statuto**

### **Art. 43 – Modifiche allo Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno i 2/3 degli aventi diritto a voto.
2. In questo caso il Consiglio Federale verificata la ritualità della richiesta indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio federale può indire l'assemblea nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione su proprie proposte di modifica allo statuto.
4. Il Consiglio federale nell'indire l'assemblea nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che ai sensi del comma 2 deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.
5. L'assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto.
6. Per l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto sono necessari almeno due terzi dei voti sul totale degli aventi diritto a voto presenti in assemblea.
7. Le modifiche allo statuto entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi.

### **Art. 44 – Proposta di scioglimento della Federazione**

Per lo scioglimento della Federazione, in quanto associazione con personalità giuridica di diritto privato, devono essere osservate le relative disposizioni previste dal Codice Civile.

### **Art. 45 – Regolamenti**

Le norme di attuazione del presente statuto sono stabilite da appositi regolamenti federali deliberati dal Consiglio federale.

### **Art. 46 – Validità dello Statuto**

Il Presente statuto entra in vigore alla data riportata sul verbale dell'Assemblea Costituente.